

L'anonimato assoluto nel mondo digitale non si può garantire

Norme & tutele

Giusella Finocchiaro e Oreste Pollicino

Quando un dato è anonimo? E perché questa domanda è importante?

Nella società digitale qualificare un dato come anonimo è un'operazione molto meno semplice di quanto non possa apparire. D'altronde, l'interesse per il dato anonimo è cresciuto poiché i dati anonimi

sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

Recenti decisioni si confrontano con idee divergenti di anonimato.

L'inevitabile punto di partenza è la definizione stessa di anonimato, che richiede un approccio sostanziale e non meramente formale. Non può semplicisticamente adottarsi la definizione di anonimo come privo di nome, etimologicamente fondata e propria del linguaggio comune, ma occorre verificare la riconducibilità di un'informazione a un soggetto, di cui si può ignorare il nome, ma rispetto al quale si hanno numerose altre informazioni che consentono di identificarlo.

In sintesi, possiamo affermare che il dato anonimo è il dato che non può essere collegato a un soggetto.

Ma "può" indica, in questo caso, una possibilità tecnologica o giuridica? Assoluta o relativa? Con riguardo a un contesto determinato o generale? E potremmo continuare con le domande.

Semplificando, si può dire che l'anonimato assoluto, soprattutto in un ambiente digitale, non esiste. Se si hanno a disposizione

risorse illimitate, in termini di mezzi tecnologici e impegno umano, la reidentificazione è quasi sempre possibile.

Se l'anonimato assoluto non può essere garantito, allora diviene ancora più importante prospettare un criterio di valutazione della collegabilità e della riconducibilità delle informazioni, al fine di precisare quando l'informazione si possa considerare collegabile ad un'altra e, di conseguenza, quando sia considerabile anonima.

Questo criterio sembra essere quello della ragionevolezza, inteso come parametro con il quale valutare i mezzi tecnici, le risorse economiche e il tempo da impiegarsi, considerate le fonti informative disponibili, per reidentificare i dati anonimi.

È dunque anche variabile nel tempo, in relazione allo sviluppo della tecnologia come già nel 2007 sottolineavano i Garanti europei del Gruppo art. 29, a seconda dello stato dell'arte al momento del trattamento del dato.

E aggiungiamo, anche dell'interesse. In molti casi il titolare di trattamento non ha nessun interesse a reidentificare i dati che sono stati anonimizzati, anzi, tutt'altro. E anche questa posizione soggettiva va considerata.

Recentemente, la sentenza del 26 aprile 2023 del Tribunale dell'Unione europea nel caso Deloitte ha affermato che per stabilire se le informazioni costituiscano dati personali, occorre porsi dal punto di vista del soggetto destinatario delle

informazioni e valutare se la possibilità di combinare le informazioni trasmesse con eventuali informazioni aggiuntive. Al contrario, il Garante italiano per la protezione dei dati personali nel caso Thin, del 1° giugno 2023 sembra presupporre implicitamente l'anonimato assoluto, che non può esistere nel mondo digitale.

I dati anonimi sono fondamentali soprattutto per la ricerca scientifica in ambito sanitario: non permettere l'utilizzo di dati ragionevolmente anonimi, significa, ancora una volta rendere più difficile la ricerca in ambito scientifico e sanitario e deprimere uno dei settori in cui l'Italia eccelle, quello della ricerca sulla salute. Si rischia di fare perdere all'Italia competitività senza apportare nessun beneficio ai soggetti interessati, anzi, creando ostacoli a un grande investimento per tutta la collettività.

Professoressa ordinaria di diritto privato e diritto di internet, Università di Bologna; Fulbright Senior Fellow, New York University

**È FONDAMENTALE
PROSPETTARE
UN CRITERIO
PER VALUTARE
COLLEGABILITÀ
E RICONDUCIBILITÀ
DEI DATI**

